

Ente Erogatore Sicilia

Data di pubblicazione 12/02/1963

Oggetto L.R. 7 febbraio 1963, n. 12.
Istituzione dell'Istituto regionale per il credito alle cooperative.

Obiettivo Allo scopo di promuovere, incrementare, potenziare la cooperazione in Sicilia, la Regione istituisce l'Istituto regionale per il credito alla cooperazione (I.R.C.A.C.) per l'esercizio del credito a favore delle società cooperative e loro consorzi.

Beneficiari Destinatari dei benefici regionali sono le società cooperative e loro consorzi giuridicamente riconosciuti aventi sede ed operanti nel territorio della Regione siciliana.
Sono escluse le mutue cooperative, le cooperative di credito, di assicurazione, edilizie per la costruzione ed assegnazione di alloggi ai propri soci, e le cooperative dei reduci di guerra.

Azioni L'Istituto esercita:
- il credito di esercizio;
- il credito a medio termine;
- operazioni di locazione finanziaria.

Spese ammissibili Il credito di esercizio non può superare i 24 mesi, nei limiti del 60% delle disponibilità liquide.
Il credito a medio termine non può superare i 15 anni, compreso un periodo di preammortamento non superiore a 2 anni, per un importo massimo non superiore al 70% della spesa accertata per ogni operazione.
Per le operazioni di credito effettuate dall'Istituto il tasso di interesse da porre a carico dei beneficiari è determinato nella misura del 4% in ragione di anno.
Le operazioni di locazione finanziaria vengono effettuate, in favore di cooperative e loro consorzi, al tasso del 7,50%.

Procedure Le domande devono essere presentate all'IRCAC o agli Istituti di Credito, utilizzando l'apposita modulistica e allegando la documentazione richiesta.

Data scadenza

Scadenza

Fonte normativa Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana

Riferimenti normativi L.R. 7 febbraio 1963, n. 12 (G.U.R. 7/1963).

Modulistica L.R. 23 maggio 1991, n. 36 (G.U.R. 26/1991) - Modifiche ed integrazioni all'attuale legislazione regionale in materia di cooperazione.

Riferimenti operativi: indirizzi utili

